

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Individuazione del contenuto e della portata delle domande: va tenuto conto anche delle domande implicitamente proposte o necessariamente presupposte

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.10.2016, n. 20959

...omissis...

Con il primo motivo, le sorelle zzzzzlamentano, la violazione di norme di diritto e/o erronea applicazione degli artt. 948 e/o 950 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo le ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel qualificare l'azione proposta dalle odierne ricorrenti quale rei vindicatio, disciplinata dall'art. 948 c.c. e non come regolamento di confini (actio finium regundorum), prevista dall'art. 950 c.c. perchè nel caso di specie non vi sarebbe un contrasto tra titoli, bensì un'incertezza sull'esatto posizionamento dei termini di confine delle rispettive proprietà. L'incertezza in questo caso sarebbe dovuta al fatto che il muro di cinta esistente non delimitasse esattamente le rispettive proprietà confinanti (incertezza soggettiva), risultando del tutto influente ai fini di un'eventuale diversa qualificazione dell'azione la circostanza che non vi fosse in atto un possesso promiscuo della zona intermedia.

Il motivo è infondato.

Va, innanzitutto, precisato che la censura svolta dalle sorelle zzzzz nonostante indicata come violazione di legge, in particolare, quale violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 948 e 950 c.c., si risolve, tuttavia, nella deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostanzialmente, il motivo in esame denuncia una errata interpretazione da parte della Corte distrettuale della domanda giudiziale proposta dalle sorelle *omissis*. Epperò, è costante e consolidato l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. ex multis Cass. 16 febbraio 2004 n. 2916; e n. 5491 del 14/03/2006).

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale, con ragionamento privo di vizi logici e/o giuridici, muovendo dalla prospettazione che le sorelle zzzzzavevano dedotto nell'atto di citazione e tenuto conto che le L. avevano chiesto che la convenuta fosse condannata "(.zzz) a ripristinare lo stato dei luoghi, riportando il confine laddove si trovava il muro prima dello spostamento e restituendo così quella parte di terreno illegittimamente incorporata (...)" ha chiarito che le attrici, lungi dall'allegare un'incertezza (oggettiva o soggettiva) nel confine tra i due fondi avevano dedotto la modifica del confine preesistente e l'accorpamento di una parte del proprio fondo ad opera della controparte allegando di essere proprietarie in virtù del titolo di acquisto. A ben vedere, secondo la Corte distrettuale, la questione strettamente relativa al confine era stata subordinata alla circostanza che le zzzzz fossero proprietarie della fascia di terreno, ritenuto illegittimamente sottratto, e non anche che determinando il confine sarebbe risultato che il vicino occupasse una striscia di terreno non propria.

E' di tutta evidenza, perciò, che la Corte distrettuale ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che l'azione proposta dalle zzzzzzz fosse un'azione di rei vindicatio e non di finium regundorum, senza, per altro, disattendere quanto prescritto dalla normativa di cui agli artt. 948 e 950 c.c.

Va tenuto presente che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (Cass. n. 19630 del 26/09/2011; n. 3012 del 10/02/2010).

Le sorelle zzzzzzzzzamentano ancora: a) con il secondo motivo, la violazione di norme di diritto e/o erronea applicazione degli artt. 817 e/o 818 c.c., in materia di cosa pertinenziale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Identificazione del bene trasferito, accessori, pertinenze. Inclusione implicita. Terreno latitante e circostante ad edificio oggetto di aggiudicazione. Secondo le ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che oggetto dell'acquisto da parte delle sorelle L. fosse unicamente la villetta e, non anche il terreno circostante, perchè non avrebbe tenuto conto che il terreno circostante fosse un bene pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., essendo in evidente connessione funzionale e fisica con l'edificio stesso e, pertanto, d considerarsi ricompreso nel trasferimento della villetta di cui si dice, ancorchè non esplicitamente indicato, ma, neppure, esplicitamente escluso. Con il terzo motivo, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Contrasto tra la motivazione e le risultanze sulla proprietà dell'immobile delle odierne ricorrenti. Secondo le ricorrenti, la Corte distrettuale, nell'escludere che il terreno circostante rientrasse nell'oggetto del trasferimento di cui si dice, non avrebbe dato risalto ad una circostanza obiettiva cioè, l'inclusione dell'area di terreno nell'oggetto delle vendite a favore delle zzzzzzz come descritto dall'ingzzz cui ha fatto riferimento il Giudice Delegato al fallimento della società I. costruzioni nel decreto di aggiudicazione, ovvero non avrebbe tenuto conto che l'ing. zzzzzzzzz, nel descrivere gli immobili oggetto della vendita fallimentare, ne suddivide le superfici, indicando tra queste un'area di terreno di mq 644,50.

Entrambi i motivi, che per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

La Corte distrettuale nell'escludere il terreno di cui si dice dall'oggetto del trasferimento a favore delle sorelle zzz tralasciato di accertare se quel terreno integrasse gli estremi di un bene pertinenziale. La Corte distrettuale si è limitata ad evidenziare che oggetto del trasferimento in favore delle sorelle L. fosse una "(...) villetta in costruzione sita in zzzriportata in catasto zzzzzzznello stato di fatto descritto nella zzz, non comprendendo il decreto di trasferimento l'area circostante e men che meno, il tratto di terreno dalle sorelle *omissis*, ritenuto illegittimamente sottratto", ma non ha escluso che quel terreno presentasse i caratteri della pertinenzialità.

Si tratta di un profilo decisivo proprio perchè, come è noto, il bene pertinenziale si trasferisce unitamente al bene principale, anche se il titolo nulla dice e salvo che non lo escluda esplicitamente. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe dovuto, e non sembra lo abbia fatto, accertare se il

terreno e la villetta di cui si dice appartenendo ad uno stesso soggetto, l'uno fosse stato posto a servizio o ad ornamento dell'altro, ovvero se il terreno di cui si dice fosse al servizio o ad ornamento della villetta. Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione, il vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è espresso dal requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni (principale ed accessorio) al medesimo soggetto, nonché dal requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale (Cass n 4599 del 02/03/2006).

In definitiva, va accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso, va rigettato il primo motivo.

La sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.